

[PRINT](#) [EMAIL](#)

IL NODO DEL CROCEFISSO NELLO STATO LAICO

di Stefano Rossi *
(25 febbraio 2006)

Sulla recente sentenza del Consiglio di Stato

Con una sentenza che avrebbe entusiasmato Gorgia da Lentini, il Consiglio di Stato ha alambiccato che il crocifisso è simbolo di laicità, è cifra dello Stato laico, e che, dunque, non come oggetto di culto, ma proprio per educare ai valori della laicità, deve restare appeso alle pareti delle scuole.

Ebbene, il Consiglio di Stato perdoni l'impertinenza, ma sentenziare che Cristo è laico equivale a stabilire che l'asino vola [1]

Ho voluto riprendere l'arguto incipit di un commento di Francesco Merlo alla recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 556/2006) in quanto l'argomentazione condensa in modo chiaro ed incisivo lo snodo problematico non solo giuridico, ma anche politico, sociologico e teologico che è sotteso alla pronuncia.

Il supremo organo della giustizia amministrativa doveva valutare se l'imposizione del crocifisso nelle aule scolastiche fosse lesiva dei contenuti delle norme fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, che danno forma e sostanza al principio di "laicità" e che connotano oggi lo Stato italiano, ed al quale avevano fatto più volte riferimento numerose sentenze della stessa Corte Costituzionale.

La sentenza risolve il dilemma con argomenti che ricalcano quelli già utilizzati in precedenti pronunce sul tema (Consiglio di Stato parere 27.04.1988; Tar Veneto, n. 1110/2005), sostenendo che *in una sede non religiosa, come la scuola, destinata all'educazione dei giovani, il crocifisso [può] ancora rivestire per i credenti i valori religiosi, di cui è espressione, ma per credenti e non credenti la sua esposizione [è] giustificata e [viene] ad assumere un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso, [in quanto tale simbolo] è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile ed intuibile (al pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono ed ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile.*

Secondo il Collegio, infatti, *il crocifisso [può] svolgere, anche in un orizzonte "laico", diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni.*

Tale sostanza educativa [sarebbe] intrinseca al simbolo stesso in quanto, si sostiene, che in Italia il crocifisso è atto ad esprimere, appunto in chiave simbolica ma in modo adeguato, l'origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana.

Questi valori, che hanno impregnato di sé tradizioni, modo di vivere, cultura del popolo italiano, soggiacciono ed emergono dalle norme fondamentali della nostra Carta costituzionale, accolte tra i "Principi fondamentali" e la Parte I della stessa, e, specificamente, da quelle richiamate dalla Corte costituzionale, delineanti la laicità propria dello Stato italiano [2].

Le argomentazioni espone dal Consiglio di Stato non sono particolarmente originali, né intellettualmente sofisticate, semplicemente pretendono di fermare e fissare l'identità italiana alle soglie della modernità. Tutto ciò che viene dopo - l'Italia laica dei diritti dell'uomo e del cittadino che ha trovato espressione nelle memorabili pagine del Beccaria - è trattato come un fenomeno irrilevante, secondario: addirittura è presentato come frutto indiretto di tali origini cristiane.

Questa posizione è paradossale soprattutto perché pretende di far derivare anche la laicità (così come oggi la interpretiamo) che è costitutiva dell'identità storica italiana e della stessa formazione del nostro Paese, sorto dalle lotte risorgimentali, dalle stesse radici cristiane.

L'Italia ha certamente radici cristiane, ma ha maturato e sviluppato la sua identità attraverso ragioni e comportamenti laici.

Queste non entrano in contraddizione con le radici storiche cristiane - anzi sono in sintonia - sintanto che il riferimento a quelle origini non viene usato in modo strumentale.

Appaiono, invece, ideologiche e strumentali quelle opinioni entro cui anche questa sentenza si inquadra, come era già stato autorevolmente notato per l'ordinanza del T.A.R. Veneto 22 marzo 2005, n. 1110 [3], essendo in perfetta sintonia con la posizione politica neo-con, della *right nation*, e, al suo interno, con gli "atei devoti" o teo-con (o, meglio, teo-non), secondo cui oggi i laici (non solo crocianiamente non possono non dirsi, ma) *debbono* dirsi cristiani perché la laicità nasce da lì. Naturalmente, si tratta di "una religione cristiana non confessionale (...) pubblica, perché spirito e sentire comune di una società che se ne nutre".

A fronte di queste posizioni politico-teologiche appare evidente l'emergere, a partire dall'inizio del nuovo secolo, di rivendicazioni identitarie di natura religiosa e culturale da parte di alcune minoranze, il che ha reso sempre più manifesta la crescente difficoltà di fondo degli ordinamenti che si ispirano a modelli democratici e pluralistici di garantire al contempo ed in egual misura rispetto dell'eguaglianza e tutela delle differenze.

Sostanzialmente la disputa sulla valenza simbolica del crocifisso ha fatto così emergere due concezioni polemicamente contrapposte dal rapporto tra società civile e religione.

Il "mettere o levare" è divenuto, per questa via, un luogo simbolico: il luogo della verifica della disponibilità politico-istituzionale per alcuni al riconoscimento delle identità minoritarie che si collocano al di fuori delle tradizioni e che rompono gli schemi del conformismo religioso e culturale; e per altri del contenimento del principio di laicità e del pluralismo confessionale, al fine di consolidare la condizione

[Home](#)

[Link](#)

[Newsletter](#)

[I Paper del Forum](#)

[Giurisprudenza](#)

[Temi di Attualità](#)

[Archivio Temi di Attualità](#)

[Speciale Europa](#)

[Speciale Regioni](#)

[Euroscopio](#)

[Telescopio](#)

[Settimana delle Istituzioni](#)

[Autorecensioni](#)

maggioritaria dei cattolici e dell'istituzione che li rappresenta[4].

In questa scia il Consiglio di Stato, muovendo dal significato che al crocifisso (ritiene che) attribuiscono i più, percorre il tradizionale solco aperto dalla giustizia amministrativa con il parere del Consiglio di Stato del 27.4.1988, n. 63 in cui il crocifisso veniva definito come un simbolo "universale, indipendente da una specifica confessione religiosa".

Tuttavia, in linea con la giurisprudenza veneta, si sostiene che *"il richiamo, attraverso il crocifisso, dell'origine religiosa dei valori [dello Stato laico e democratico] e della loro piena e radicale consonanza con gli insegnamenti cristiani, serve dunque a porre in evidenza la loro trascendente fondazione, senza mettere in discussione, anzi ribadendo, l'autonomia (non la contrapposizione, sottesa a una interpretazione ideologica della laicità che non trova riscontro alcuno nella nostra Carta fondamentale) dell'ordine temporale rispetto all'ordine spirituale, e senza sminuire la loro specifica "laicità", confacente al contesto culturale fatto proprio e manifestato dall'ordinamento fondamentale dello Stato italiano. Essi, pertanto, andranno vissuti nella società civile in modo autonomo (di fatto non contraddittorio) rispetto alla società religiosa, sicché possono essere "laicamente" sanciti per tutti, indipendentemente dall'appartenenza alla religione che li ha ispirati e propugnati"*.

Un simile approccio [5] non conduce ad altro se non ad una curiosa funzionalizzazione reciproca del simbolo e dei principi fondamentali della Carta costituzionale, in quanto l'uno e gli altri vengono reciprocamente connessi in un rapporto di strumentalità precettiva ed orientativa: in tal modo il crocifisso viene apertamente illustrato come simbolo e strumento di valori cristiani coincidenti con i valori costituzionali e, quindi, di valori costituzionali tout court; i principi della Costituzione, viceversa, e surrettiziamente, vengono implicitamente legittimati in quanto coerenti con una tradizione identitaria, di matrice in questo caso religiosa, espressiva di valori di solidarietà, tolleranza, uguaglianza.

Si tratta poi di una funzionalizzazione indebita, in quanto nell'uno e nell'altro caso si genera un "cortocircuito" sistematico di palese inconciliabilità reciproca, giacché mentre il crocifisso viene, proprio sul piano dei valori della fede, "secolarizzato", con buona pace del fedele che comunque persegue i medesimi valori in un percorso squisitamente spirituale, la Costituzione repubblicana viene, proprio sul piano dell'universalità e della neutrale equidistanza della laicità che la distingue, "sacralizzata", con buona pace, questa volta, di tutti i cittadini che nei confronti del potere e dell'esercizio pubblico della funzione, credenti o non credenti, si vedono comunque garantito, dai principi fondamentali della medesima Costituzione, uno spazio irrinunciabile di libertà religiosa e di pensiero.

Ma una tale opzione conduce anche ad ulteriori inversioni metodologiche: non v'è chi non possa vedere, infatti, che in tal modo si passa dalla prospettiva della Costituzione alla prospettiva di una specifica cultura religiosa, e poco importa che, di fatto, il «nocciolo duro» di quest'ultima coincida con il "nocciolo duro" della prima, giacché la prima, appunto, non è definita in funzione della seconda, e giacché, in ogni caso, nell'identità costituzionale repubblicana, non è affatto indifferente o irrilevante che alcuni alunni della scuola pubblica possano liberamente e legittimamente attribuire al simbolo de quo «valenze ancora diverse» e concretamente lesive della propria identità e personalità [6].

Riprendendo le parole di Merlo, appare indubbio che "anche i laici pens[ano] che davvero il crocifisso è un simbolo inseparabile dei [loro] pensieri e dei più profondi sentimenti, e che c'è una identità tra noi e l'immagine di Cristo, [dato che] il crocifisso è il profilo antropologico dell'Occidente".

Ma... la religione in Italia non è un randello ma un ramoscello, non coltiva sogni revanscisti alla Ruini... è come il colore degli occhi, un dato naturale sul quale non ci si interroga, e con il quale si convive e si convive bene.

Quindi anche sul crocifisso bisognerebbe agire con la civiltà cortese, e in certi casi staccare dal muro e in altri casi lasciare sul muro, perché a volte togliere offende più che mettere".

Parole come queste si scontrano, però, con la sconsecrazione del simbolo operata dal Consiglio di Stato che realizza un processo di erosione della natura religiosa del crocifisso, facendolo assurgere a valore di identità del paese : divenuto, infatti, un segno di riferimento dell'intera collettività, nella quale convivono e godono di pari tutela diverse sensibilità religiose o ideologiche individuali, il crocifisso viene inevitabilmente distratto dallo specifico ambito spirituale di appartenenza, per assumere una valenza secolarizzata come immagine della "tradizione" nazionale [7].

Questa opera di assorbimento - altrimenti detta profanazione [8]- della croce nella sfera temporale costituisce evidentemente un' indebita ingerenza nell' ambito delle questioni religiose, che viola l' autolimitazione della sovranità dello Stato in materia spirituale, ma che, nello stesso tempo, ci interroga intorno al modo di costruzione della sfera pubblica e di quella privata, alla libertà di coscienza e ai caratteri stessi dello Stato.

Il principio di laicità, proposto dal Consiglio di Stato nella sua versione "debole", non solo deve mantenere attualità e forza, ma deve trovare rinnovate ragioni di rilevanza nel momento in cui

il carattere pluralista delle nostre società non ne richiede soltanto un' enunciazione astratta, ma lo trasforma in metodo di bilanciamento dei conflitti e connotato della stessa democrazia, plasmata dal politeismo di valori, di diversità culturali, etniche e nazionali.

La laicità è una sensibilità, una misura, un continuo calibrare fra sfere di appartenenza diverse. E' soprattutto consapevolezza estrema del fatto che, se si vuole veramente rispettare l'altro, se lo si ritiene veramente portatore di un'autonoma dignità (ed è questo un insegnamento cristiano), bisogna, nello spazio pubblico, fermarsi alle verità penultime e non accedere alle ultime. Detto altrimenti: occorre separare nettamente la morale dalla politica, le convinzioni assolute da quelle pratiche.

Un esempio di laicità, segno di quella civiltà cortese, a cui accennava Merlo, lo ha offerto il Presidente della Corte costituzionale, il cattolico Cesare Rupert quando, dopo quasi cinquant'anni, ha fatto sostituire il Crocifisso nella sala delle udienze della Consulta con un quadro raffigurante una Sacra Famiglia del pittore cinquecentesco Perin del Vaga, dimostrando, senza fanfare o proclami ideologici, che per essere comunità bisogna "porsi nei panni di tutti" e che lo Stato deve presentarsi con un volto neutrale ed unico, ma attento (come da Corte Cost. n. 203/1989 e nel rispetto dell'art.19 Cost.) a garantire la generalità dei consociati e a promuovere lo sviluppo sereno e libero delle istanze religiose nel paese [9].

Come è stato efficacemente sottolineato infatti difendere l'esposizione pubblica del crocifisso significa trattarlo alla stregua della bandiera italiana o di altro simbolo della Repubblica: il che è evidentemente del tutto improprio e ... neppure gradito ai cristiani, infatti lo spessore evocativo della croce per la sua drammaticità storica, etica ed emotiva ...è più intenso di quello della bandiera, ma - ed è questo che conta - anche completamente diverso: la bandiera simboleggia un'appartenenza che non discrimina, quella di essere cittadini della Repubblica, la croce invece un'appartenenza del tutto sprovvista di rilievo giuridico e che tale deve rimanere perché lo impone l'art.3 Cost [10].

In via ulteriore l'adozione del crocifisso come segno in qualche modo identificativo dello Stato italiano, espressione dei suoi valori costituzionali, della sua tradizione e cultura, non può che essere letta anche come una predilezione di quest' ultimo per la religione cattolica.

Cosicché questa tendenza a legittimare l'esposizione di simboli religiosi facendo riferimento ad aspetti connotativi dell'identità nazionale, comporta anche una certa sproporzione del portato semantico dei segni suddetti rispetto all'oggetto che si vorrebbe con essi denotare.

Da un lato, infatti, il cristianesimo ha influenzato in misura rilevante, insieme alla nostra, tutta la tradizione culturale dell'Occidente (e non solo); dall' altro, l' "italianità" non può e - per salvaguardare il patto sociale - non deve coincidere tout court con la cristianità, se intende aprirsi agli influssi provenienti da altre (e diverse) realtà culturali, com'è nella logica pluralistica della Costituzione repubblicana.

Si potrebbe dire sinteticamente che, se per definirsi cristiani non è necessario essere italiani, di contro, per essere riconosciuti come italiani non è necessario essere cristiani [11].

Questa conclusione che sembra banale e scontata, non appare più tale dopo la lettura delle righe conclusive della sentenza del Consiglio di Stato per cui " *non si può però pensare al crocifisso esposto nelle aule scolastiche come ad una suppellettile, oggetto di arredo, e neppure come ad un oggetto di culto; si deve pensare piuttosto come ad un simbolo idoneo ad esprimere l'elevato fondamento dei valori civili sopra richiamati, che sono poi i valori che delineano la laicità nell'attuale ordinamento dello Stato* " .

La sentenza ribadisce la necessità dell'esposizione del crocifisso, sottolineandone la trasformazione da simbolo per eccellenza della fede cattolica in simbolo culturale e dando per supposta la rappresentazione in quel simbolo (anche) dell'identità nazionale, assumendo a fondamento di questa fragile giustificazione [12] la volontà popolare nella sua stragrande maggioranza contraria a proibire l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche [13].

Ma, come è stato autorevolmente rilevato [14], non si è tenuto nel debito conto che esso è da tempo immemorabile individuato, conosciuto e apprezzato dalla collettività quale segno distintivo dell'identità della Chiesa Cattolica, e che contro l'appropriazione dei segni distintivi altrui, specie se di alto valore simbolico, l'ordinamento giuridico appresta una specifica tutela, oltre a non tenersi conto che vi sono fonti normative che proprio nell'ordinamento scolastico individuano espressamente i simboli dell'identità nazionale italiana, nella bandiera, nell'inno nazionale e nelle istituzioni (Dlgs 19 febbraio 2004 n. 59).

Conclusivamente si evince dalla sentenza del Consiglio di Stato una visione distorta del principio di laicità dello Stato , il cui contenuto sarebbe dettato dal riferimento alla tradizione del cristianesimo, per cui il pluralismo tra le varie opzioni religiose verrebbe sostituito dal naturale pluralismo del cristianesimo e la neutralità dello Stato si volatilizzerebbe a fronte dei valori storici, culturali ed identitari che i simboli di quella confessione sono capaci di esprimere.

Così ragionando il giudice amministrativo non si è avveduto di aver omesso la necessaria e prudente opera di bilanciamento tra i diversi interessi, trascurando, infatti, di valutare la compatibilità tra presenza di un simbolo religioso e il principio di laicità, ed in definitiva svuotando di significato il suddetto principio, che a questo punto potrebbe tollerare qualsiasi privilegio, qualsiasi riconoscimento pubblico e differenziato del cristianesimo, qualsiasi sovrapposizione fra sfera religiosa (purché buona ovvero cristiana) e sfera temporale.

A fronte di ciò, è stato sottolineato opportunamente [15] come la neutralità dello Stato sia compromessa dall'esposizione sulle pareti di un luogo pubblico del simbolo di una qualsiasi parte, che per quanto la si voglia declinare come parte inclusiva, parte occidentale o parte storica sempre parte rimane : non sarà certo una sentenza a trasformarlo miracolosamente in espressione di totalità.

Sul principio di laicità nella giurisprudenza della Corte Costituzionale

La visione fatta propria dal Consiglio di Stato passa attraverso l'attribuzione di una portata debole al principio supremo di laicità, in cui il significato della formula " eguale libertà " sancita dal primo comma dell'art. 8 Cost. si riduce, come in passato, alla pura ammissione di confessioni altre, senza incidere tuttavia sul dovere di eguaglianza nel trattamento che il più evoluto approccio esegetico, fatto proprio dalla Corte Costituzionale, ha desunto dalla norma, contribuendo a configurare e a definire l' odierno principio di laicità.

Il principio di laicità viene ad essere ricostruito per la prima volta nella sentenza 12 aprile 1989 n. 203 inquadrandolo tra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale, i quali hanno "una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale, [con la conseguenza] che anche le disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare copertura costituzionale fornita dall'art. 7, secondo comma, della Costituzione, non si sottraggono all'accertamento della loro conformità ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale (v. sentenze n. 30 del 1971, n. 12 del 1972, n. 175 del 1973, n. 1 del 1977 e n. 18 del 1982)" [16].

Il principio di laicità, che emerge dalla lettura degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale.

In particolare, gli artt. 3 e 19 vengono in evidenza come portatori dei valori di libertà religiosa nella duplice specificazione di divieto: a) che i cittadini siano discriminati per motivi di religione; b) che il pluralismo religioso limiti la libertà negativa di non professare alcuna religione.

Nel sancire questa tutela, che non travalica nell'ingerenza, la laicità dello Stato italiano viene quindi a definire "uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Carta costituzionale della Repubblica", (così Corte cost., 12 aprile 1989, n. 203) nella quale "hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse" (Corte cost., 18 ottobre 1995, n. 440).

Ne deriva quale riflesso di questo principio (successivamente ribadito dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 259/90, 195/93 e 329/97), e, più specificatamente, dell'uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 Cost.) e dell'eguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 Cost.), che "l'atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità" nei confronti di ogni fede, "senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo dell'adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa (sentenze nn. 925 del 1988, 440 del 1995 e 329 del 1997)" (così Corte cost., 20 novembre 2000, n. 508).

In tale contesto, credenti e non credenti si trovano "esattamente sullo stesso piano rispetto all'intervento prescrittivo, da parte dello Stato, di pratiche aventi significato religioso: esso è escluso comunque, in conseguenza dell'appartenenza della religione a una dimensione che non è quella dello Stato e del suo ordinamento giuridico, al quale spetta soltanto il compito di garantire le condizioni che favoriscano l'espansione della libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione" (Corte cost., 8 ottobre 1996, n. 334).

Ciò in quanto "valutazioni ed apprezzamenti legislativi differenziati e differenziatori" tra le diverse fedi, con diverse intensità di tutela, verrebbero ad incidere sulla pari dignità della persona e si porrebbero "in contrasto col principio costituzionale della laicità o non-

confessionalità dello Stato" (Corte cost., 14 novembre 1997, n. 329).

Interessante appare, a questo punto, il confronto tra la sentenza della Corte Costituzionale che ha risolto la questione dell'insegnamento della religione cattolica e il problema discusso dell'esposizione del crocifisso.

La Corte ha stabilito, nella sentenza del 1989, che la Repubblica può, proprio per la sua forma di Stato laico, fare impartire l'insegnamento di religione cattolica in base a due ordini di valutazioni: a) il valore formativo della cultura religiosa, sotto cui s'inscrive non più una religione, ma il pluralismo religioso della società civile; b) l'acquisizione dei principi del cattolicesimo al "patrimonio storico del popolo italiano".

Il genus ("valore della cultura religiosa") e la species ("principi del cattolicesimo nel patrimonio storico del popolo italiano") concorrono a descrivere l'attitudine laica dello Stato-comunità, che risponde non a postulati ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato-persona o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini.

Vengono posti però limiti precisi stabilendo che l'insegnamento della religione cattolica debba essere impartito "nel quadro delle finalità della scuola" (art. 9 co. 1), vale a dire con modalità compatibili con le altre discipline scolastiche, mentre la seconda proposizione dell'art. 9, numero 2, della legge n. 121 del 1985 ("Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento") richiama, in tema di insegnamento della religione cattolica, il rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, che trovano tutela nella Costituzione della Repubblica rispettivamente agli artt. 19 e 30.

In tal modo si esprime la logica strumentale propria dello Stato-comunità che accoglie e garantisce l'autodeterminazione dei cittadini, mediante il riconoscimento di un diritto soggettivo di scelta se avvalersi o non avvalersi del predisposto insegnamento della religione cattolica: infatti per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo, mentre solo l'esercizio del diritto di avvalersene crea l'obbligo scolastico di frequentarlo.

Conseguentemente per quanti decidano di non avvalersene l'alternativa è uno stato di non-obbligo.

La previsione infatti di altro insegnamento obbligatorio - ha sancito la Corte - verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l'esercizio della libertà costituzionale di religione.

Diversamente da quanto avviene per l'insegnamento della religione, che liberamente gli studenti ed i loro genitori possono o meno accogliere - e solo così il principio di laicità dello Stato è osservato (Corte costituzionale 203/89 e 14 gennaio 1991, n. 13) - la presenza del crocifisso viene obbligatoriamente imposta agli studenti, a coloro che esercitano la potestà sui medesimi e, inoltre, agli stessi insegnanti.

Infatti la norma che prescrive tale obbligo sembra così delineare una disciplina di favore per la religione cristiana, rispetto alle altre confessioni, attribuendole una posizione di privilegio che, secondo i rammentati principi costituzionali, non può trovare giustificazione neppure nella sua indubbia maggiore diffusione, ciò che può semmai giustificare nelle singole scuole, secondo specifiche valutazioni, il rispetto di tradizioni religiose - come quelle legate al Natale o alla Pasqua - ma non la generalizzata presenza del crocifisso [17].

V'è dunque da dubitare che siano compatibili con le precedenti enunciazioni le norme dell'ordinamento generale le quali prescrivono l'esposizione di un simbolo venerato dal cristianesimo nelle aule scolastiche, (così come lo sarebbe ogni altra disposizione che stabilisse la presenza di simboli di altre fedi): ciò non pare pienamente conciliabile con la posizione di equidistanza ed imparzialità tra le diverse confessioni che lo Stato deve comunque mantenere, tanto più che la previsione si riferisce agli spazi destinati all'istruzione pubblica, cui tutti possono accedere - ed anzi debbono, per ricevere l'istruzione obbligatoria (art. 34 Cost.) - e che lo Stato assume tra i suoi compiti fondamentali, garantendo la libertà d'insegnamento (art. 33 Cost.).

Le analogie con l'annosa vicenda della punizione della bestemmia ex art. 724 c.p. sono anch'esse significative [18]: la norma autorevolmente ritenuta mirata alla protezione non del sentimento religioso ma dei costumi [19], riportava infatti nel testo la dizione "religione dello Stato", il che, anche in conseguenza dei principi costituzionali di libertà e di uguaglianza dei cittadini e di laicità dello Stato, ha comportato che il reato di bestemmia venisse sottoposto a una riconsiderazione, i cui snodi fondamentali sono tracciati in altrettante pronunce della Corte costituzionale (Corte Cost. n. 79/1958; n. 14/1973; n. 925/1988).

Il punto d'arrivo di tale analisi è rappresentato dalla sentenza n. 440/1995, nella quale la norma impugnata viene divisa in due parti, di cui una parte è stata sottratta alla censura di incostituzionalità, riguardando la bestemmia contro la Divinità in genere e così proteggendo già ora dalle invettive e dalle espressioni oltraggiose tutti i credenti e tutte le fedi religiose, senza distinzioni o discriminazioni, nell'ambito - beninteso - del concetto costituzionale di buon costume (artt. 19 e 21, sesto comma, della Costituzione).

Mentre l'altra parte della norma dell'art. 724 considerando la bestemmia contro i Simboli e le Persone con riferimento esclusivo alla religione cattolica, implicava conseguentemente la violazione del principio di uguaglianza.

Per questa parte, a causa del divieto di decisioni additive in materia penale, la Corte costituzionale ha disposto l'annullamento della norma incostituzionale per difetto di generalità e l'estensione della stessa alle fedi religiose escluse.

La scelta di punire la bestemmia, una volta depurata del suo riferimento ad una sola fede religiosa, non è dunque di per sé in contrasto con i principi costituzionali, in quanto, in tal modo, si garantisce la tutela, non discriminatoria, di un bene che è comune a tutte le religioni che caratterizzano oggi la nostra comunità nazionale, nella quale hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse.

La Corte Costituzionale ha dunque ribadito, anche nella sua giurisprudenza su questo tema, il principio di laicità come fondante "in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere, in eguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse" (Corte Cost. n. 508/2000).

La Corte rifiuta infatti un'idea di laicità "neutralizzante" che, negando le peculiarità e l'identità di ogni credo, persegue invece un obiettivo di tendenziale e progressiva irrilevanza del sentire religioso, destinato a rimanere nell'intimità della coscienza.

Si afferma invece una laicità inclusiva perché il pluralismo confessionale aperto del progetto costituzionale [20] si alimenta della convivenza di fedi diverse e alimenta a sua volta il carattere democratico dello Stato repubblicano, che rifiuta una laicità improntata al sistematico ricorso allo strumento giuridico del divieto e ne favorisce una concezione che promuove l'esercizio delle libertà e dei diritti

umani in condizioni di eguaglianza e nel rispetto della pari dignità sociale [21].

La giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n. 329/1997), in linea con i principi sopra affermati, ha dunque superato l'affermazione di una presunta speciale preminenza della religione cattolica rispetto alle altre religioni che giustificava una tutela penale della prima, rafforzata rispetto a quella offerta alle seconde, ritenendo che da ciò non derivasse alcun limite al libero esercizio dei culti o alla condizione giuridica dei credenti e che tale privilegio discendesse dal fatto che la religione cattolica è, per antica e ininterrotta tradizione, quella professata dalla "quasi totalità" dei cittadini (sentenza n. 125 del 1957 e le sentenze n. 79 del 1958 e n. 14 del 1973).

Tale criterio, quale giustificazione di discipline differenziate in ordine alla protezione penale del sentimento religioso, è stato abbandonato dalla giurisprudenza della Corte, in particolare nella sentenza n. 925/1988, in tema di reato di bestemmia, in quanto si è affermato che "il superamento della contrapposizione fra la religione cattolica, "sola religione dello Stato", e gli altri culti "ammessi", sancito dal punto 1 del Protocollo del 1984" rende "ormai inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si" basi "soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose".

Da ultimo, nella già ricordata sentenza n. 440 del 1995, si è precisato che "l'abbandono del criterio quantitativo significa che in materia di religione, non valendo il numero, si impone ormai la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza".

In tal modo, la protezione del sentimento religioso è venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, corollario che, naturalmente, ha abbracciato allo stesso modo l'esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni.

Il superamento di questa soglia attraverso valutazioni e apprezzamenti legislativi differenziati e differenzianti, con conseguenze circa la diversa intensità di tutela, infatti, avrebbe inciso sulla pari dignità della persona e si sarebbe posta in contrasto col principio costituzionale della laicità o non-confessionalità dello Stato, affermato in numerose occasioni dalla Corte (sentenze n. 203 del 1989, n. 259 del 1990 e n. 195 del 1993): principio che, come si ricava dalle disposizioni che la Costituzione dedica alla materia, non significa indifferenza di fronte all'esperienza religiosa ma comporta equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose.

L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale ha reso infine improprio il riferimento, quale ulteriore criterio giustificativo della differenziazione che era operata dalla legge, alla presumibile "maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali che suscitano le offese" alla religione cattolica, criterio talora utilizzato in passato congiuntamente a quello quantitativo (sentenze n. 79 del 1958, n. 39 del 1965 e n. 14 del 1973).

La Corte infatti ha ritenuto che il richiamo alla c.d. coscienza sociale, se poteva valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, era viceversa in contrasto con la Costituzione, nell'art. 3, primo comma, laddove stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l'appunto la religione.

Da tale divieto si evince che la protezione del sentimento religioso, quale aspetto del diritto costituzionale di libertà religiosa, non è divisibile : infatti ogni violazione della coscienza religiosa è sempre violazione di quel bene e di quel diritto nella loro interezza e tale dunque da riguardare tutti allo stesso modo, indipendentemente dalla confessione religiosa cui eventualmente si appartenga, cosicché non è possibile attribuire rilevanza, in vista della disciplina giuridica, all'esistenza di reazioni sociali differenziate.

Un ulteriore riflesso del caleidoscopico principio di laicità si rinviene nella sentenza del 5 maggio 1995 n. 149, nella quale la Corte Costituzionale ha affrontato la questione relativa alla legittimità del previdente art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevedeva che il giudice istruttore "ammonisce il testimone sulla importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento" e gli legge la formula: "Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità", anziché disporre, come nell'art. 497, comma 2, del codice di procedura penale, che il giudice istruttore "lo invita a rendere la seguente dichiarazione: Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza"; nonché nella parte in cui lo stesso art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile, prevedeva che "il testimone presta il giuramento pronunciando le parole: "lo giuro".

Il parallelo tra la formula del giuramento, imposta al testimone per svolgere il suo ruolo all'interno del processo, e l'esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici (scuole, ospedali, uffici pubblici...) aperti alla generalità dei cittadini appare rilevante nell'esame dell'articolazione e dell'interpretazione, che è stata opera della Corte Costituzionale del principio di laicità, soprattutto se si ritiene che il crocifisso non sia un simbolo passivo, ma produca l'effetto di un appello alla coscienza di ognuno e comunichi, quindi, una identificazione dello Stato con quel simbolo : nel senso anzitutto di un' unità tra insegnamento scolastico e contenuti di fede, tra fides e ratio... e poi di un'unità più profonda tra società italiana (ed europea) e religione cristiana.

Questa identificazione, poi, in una società multiculturale e multireligiosa, non può che condurre all'idea che le altre religioni, pur in principio egualmente libere, a scuola e negli uffici pubblici sono soltanto da tollerare e comunque non contano nel processo formativo [22].

La Corte Costituzionale ha analizzato la questione del giuramento, sottolineando la preminente rilevanza che veniva ad assumere la libertà di coscienza dell'individuo, "poiché la coscienza individuale ha rilievo costituzionale quale principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell'uomo e quale regno delle virtualità di espressione dei diritti inviolabili del singolo nella vita di relazione, essa gode di una protezione costituzionale commisurata alla necessità che quelle libertà e quei diritti non risultino irragionevolmente compressi nelle loro possibilità di manifestazione e di svolgimento a causa di preclusioni o di impedimenti ingiustificatamente posti alle potenzialità di determinazione della coscienza medesima".

Ciò significa che, se pure a seguito di un prudente bilanciamento operato del legislatore tra contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale, in modo da non arrecare pregiudizio al buon andamento delle strutture organizzative e dei servizi di interesse generale, la libertà di coscienza - specie se correlata all'espressione dei propri convincimenti morali o filosofici (art. 21 della Costituzione) ovvero, come nel caso, alla propria fede o credenza religiosa (art. 19 della Costituzione) - dev'essere protetta in misura proporzionata "alla priorità assoluta e al carattere fondante" ad essa riconosciuta nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana (sentenza n. 467/1991, nonché n. 422/1993).

La Corte, già con la sentenza n. 117/1979, aveva riconosciuto che l'imposizione a tutti indiscriminatamente di una formula di giuramento comportante l'assunzione di responsabilità davanti a Dio poteva provocare nei non credenti "turbamenti, casi di coscienza, conflitti di

lealtà tra doveri del cittadino e fedeltà alle proprie convinzioni", così da rappresentare un ingiustificato ostacolo alla piena garanzia del valore costituzionale della libertà di coscienza.

In conseguenza della decisione ora ricordata e dell'aggiunta dell'inciso "se credente" da essa operata in riferimento al giuramento di fronte a Dio, la formula del giuramento del testimone nel processo civile aveva assunto un duplice e distinto significato: per i credenti il giuramento aveva una valenza sia religiosa che morale, con conseguente assunzione di responsabilità tanto avanti a Dio quanto avanti agli uomini; per i non credenti lo stesso giuramento assumeva un valore esclusivamente morale, comportante un'assunzione di responsabilità soltanto verso gli uomini.

Successivamente il legislatore, adottando il nuovo codice di procedura penale, era intervenuto sul problema escludendo l'opzione, pur non incompatibile con i principi costituzionali, implicante la predeterminazione legislativa di formule di "impegno" o di "promessa" accanto a quella di "giuramento" al fine di lasciare alla libertà dei singoli testimoni la scelta dell'una o dell'altra formula in armonia con le proprie convinzioni morali o religiose.

Cosicché si era determinata un'asimmetria nell'ordinamento quanto alla differente tutela accordata alla libertà di coscienza del testimone nel processo penale e in quello civile, manifestando un'irragionevole disparità di trattamento in relazione alla protezione di un diritto inviolabile dell'uomo, la libertà di coscienza, che, come tale, esige una garanzia uniforme o, almeno, omogenea nei vari ambiti in cui si applica.

La Corte, quindi, riconoscendo che la soluzione prescelta dal legislatore per il processo penale rappresentava un'attuazione, fra quelle possibili, del "principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica", principio che "implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale" (sentenza n. 203/1989; nn. 195/1993 e 259/1990) ha modificato l'art. 251, secondo comma, cod. proc. civ., formulandolo nel seguente modo: "Il giudice istruttore avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false e reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza".

Nello stesso solco si è posta la sentenza **8 ottobre 1996 n. 334**, nella quale si è affrontata la questione di legittimità costituzionale inerente la previgente formula del "giuramento decisorio" di cui all'art. 238 cod. proc. civ., che pur non potendosi dire propriamente imposto dalla legge - in quanto la parte cui è "deferito" può rifiutarsi di prestarlo ovvero può "riferirlo" alla controparte - è pur sempre l'oggetto di una prescrizione legale alla quale la parte si trova sottoposta, con conseguenze negative: infatti se si rifiuta di prestarlo, soccombe rispetto alla domanda (o al punto di fatto) in relazione alla quale il giuramento è stato ammesso, se, invece, lo riferisce all'altra parte, rinuncia alla possibilità di affermare nel processo la verità attraverso un proprio atto capace di formare prova legale assoluta.

Per questo motivo, la libertà di coscienza in materia di religione risultava violata da norme prescrittive imposte dallo Stato alla generalità dei cittadini, poiché si eludeva la distinzione, imposta dal principio di laicità o non confessionalità dello Stato, tra l'ordine delle questioni civili e l'ordine di quelle religiose: infatti il primo comma dell'art. 238 cod. proc. civ. stabiliva che un organo dello Stato, il giudice, doveva provvedere ad "ammonire" il giurante sulla "importanza religiosa" del giuramento e il secondo comma del medesimo articolo prevedeva che la parte doveva esprimere la propria consapevolezza circa la responsabilità che col giuramento assumeva "davanti a Dio".

Si delineava così un'inammissibile commistione tra un'obbligazione di natura religiosa e il vincolo che ne deriva nel relativo ambito, imposti entrambi per un fine probatorio proprio dell'ordinamento processuale dello Stato laico.

La libertà di professione religiosa, riconosciuta in ogni sua forma senza altro limite che non sia quello del buon costume, non significa infatti soltanto "libertà da ogni coercizione che imponga il compimento di atti di culto propri di questa o quella confessione da parte di persone che non siano della confessione alla quale l'atto di culto, per così dire, appartiene", ma esclude, in generale, ogni imposizione da parte dell'ordinamento giuridico statale "perfino quando l'atto di culto appartenga alla confessione professata da colui al quale esso sia imposto, perché non è dato allo Stato di interferire, come che sia, in un "ordine" che non è il suo, se non ai fini e nei casi espressamente previsti dalla Costituzione" (sentenza n. 85 del 1963).

Qualunque atto di significato religioso, fosse pure il più doveroso dal punto di vista di una religione e delle sue istituzioni, rappresenta sempre per lo Stato esercizio della libertà dei propri cittadini: manifestazione di libertà che, come tale, non può essere oggetto di una sua prescrizione obbligatoria, indipendentemente dall'irrelevante circostanza che il suo contenuto sia conforme, estraneo o contrastante rispetto alla coscienza religiosa individuale.

In ordine alla garanzia costituzionale della libertà di coscienza non contano dunque i contenuti. Credenti e non credenti si trovano perciò esattamente sullo stesso piano rispetto all'intervento prescrittivo, da parte dello Stato, di pratiche aventi significato religioso: esso è escluso comunque, in conseguenza dell'appartenenza della religione a una dimensione che non è quella dello Stato e del suo ordinamento giuridico, al quale spetta soltanto il compito di garantire le condizioni che favoriscano l'espansione della libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione.

Interessante, ai nostri fini, è la soluzione adottata dalla Corte, la quale ritiene che occorra eliminare dalla formula prevista dall'impugnato articolo 238 cod. proc. civ. quanto attribuisce al giuramento della parte un necessario significato religioso, senza che ciò però equivalga a "secolarizzarne" il significato.

Un'eventuale statuizione in questo senso, infatti, entrerebbe in conflitto con la coscienza dei credenti, rispetto ai quali il valore religioso del giuramento non può essere escluso: cosicché per conformarsi ai principi della Costituzione, operando nell'ambito di un ordinamento pluralista che riconosce la diversità delle posizioni di coscienza, non si deve fissare il quadro dei valori di riferimento e quindi né attribuire né escludere connotazioni religiose al giuramento che esso chiama a prestare.

Posto che la determinazione del contenuto di valore che il giuramento implica deve essere lasciata a quanto avvertito dalla coscienza di ognuno, la dichiarazione d'incostituzionalità del riferimento alla responsabilità che si assume davanti a Dio è stata estesa anche al riferimento alla responsabilità davanti agli uomini, perché, altrimenti, con la dichiarazione d'incostituzionalità dei soli riferimenti alla divinità si sarebbe sancita una sorta di religione dell'umanità, ma anche perché, mantenendosi il riferimento a un solo contenuto di valore, implicitamente si sarebbero esclusi tutti gli altri, con violazione della libertà di coscienza dei credenti, per i quali il giuramento, del tutto legittimamente, ha un significato religioso.

La similitudine tra quest'ultima sentenza e la vessata questione dell'affissione del crocefisso si chiarisce con l'osservazione per cui l'incostituzionalità dell'obbligo di affissione, che discende direttamente dalla laicità dello Stato..., non si traduce nel suo contrario, e cioè nel divieto di esposizione e nel conseguente obbligo di rimozione.

Infatti la laicità affermata dal nostro giudice costituzionale ...comporterebbe altresì l' incostituzionalità di un' eventuale legge che imponesse un divieto di esposizione, così come sarebbe illegittimo un provvedimento che disponesse l'obbligo di rimozione del crocifisso : ci troveremmo infatti di fronte ad uno Stato che assume una concezione di laicità anti-religiosa, che non appartiene allo spirito ed al dettato della nostra Costituzione [23].

Alla luce di queste considerazioni appare significativa la recente ordinanza n. 389/2004 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento al principio di laicità dello Stato, delle norme che dispongono l'obbligo di esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche : infatti, al di là della criticabile interpretazione data dalla Corte, l'astensione di quest' ultima dal pronunciarsi sul merito della questione ha consentito che si sviluppasse un ampio dibattito nel corso del quale sono emerse soluzioni mediatrici, come quella di investire ciascun istituto scolastico della scelta di esporre o meno il simbolo religioso nelle aule.

L'idea, che gode del sostegno di parte della dottrina [24], appare un ragionevole compromesso che potrebbe salvaguardare l'eguale libertà garantita dalla Costituzione, superando il contrasto tra l'esposizione dell'effigie religiosa con il diritto alla libertà (di formazione della) coscienza individuale.

Conclusioni : la laicità dello Stato nelle società multiculturali

Il termine «laico» deriva dal greco *laos* e dal latino *laicus* significa «del popolo» oppure anche «profano» e, a seconda della sfumatura che si vuole attribuire al termine, nel linguaggio moderno ha acquisito significati diversi. Per alcuni indica l'opposto del termine «credente» e si riferisce a persona che non ha una fede specifica. Nel mondo della politica viene spesso utilizzato per rappresentare chi si oppone a una visione religiosa della vita. Nel linguaggio ecclesiale, invece, il termine laico si riferisce a una persona che fa semplicemente parte del popolo di Dio: è un credente che non ha preso i voti religiosi.

L'espressione «laicità» indica il rispetto delle coscienze e il principio della non competenza dello Stato in materia religiosa.

Lo Stato laico è, per dirla con la Treccani, «quello che riconosce l'eguaglianza di tutte le confessioni religiose, senza concedere particolari privilegi o riconoscimenti ad alcuna di esse, e che afferma la propria autonomia rispetto al potere ecclesiastico». Si basa dunque sulla distinzione tra la sfera pubblica e quella della coscienza dell'individuo.

Tale distinzione non può risolversi però in una separazione assoluta fra l'istituzione che gestisce la sfera pubblica - lo Stato - e quelle che si occupano di questioni spirituali - le chiese - dal momento che alcune tematiche di specifica competenza si intrecciano [25].

Le società del nostro tempo, infatti , a causa degli inarrestabili flussi migratori , sono e saranno sempre più multiculturali, multietniche e multireligiose, segnate cioè dalla presenza di una varietà di provenienze e di gruppi identitari caratterizzati da visioni del mondo e da sistemi di valori spesso in contrasto tra loro, e diventeranno il crocevia di narrazioni storiche e di memorie collettive assai distanti le une dalle altre [26].

La parola identità riecheggia costantemente nel vocabolario di questa nostra epoca ed evoca la tendenza a chiudersi nelle «piccole patrie», in comunità omogenee in cui ciascuno incontra , come in uno specchio, solo il simile a sé. Chiari segni dell'affermarsi di un'accentuata cultura dell'appartenenza e del profilarsi di una maniera di intendere l'identità sempre più declinata in senso regressivo e introverso, sono rintracciabili nel riemergere, che è sotto gli occhi di tutti, di vecchie nuovi nazionalismi, di localismi e di particolarismi a sfondo etnico e religioso [27].

Se il compito della politica, pensata nella sua accezione alta, è quella di trovare soluzioni collettive ai problemi dei singoli , oggi paradossalmente accade il contrario : i luoghi della partecipazione politica e lo spazio pubblico del riconoscimento di sé si atrofizzano, i grandi progetti di costruzione di una «città futura» svaniscono, i legami sociali si allentano e ciascuno è lasciato solo a «cercare rimedi privati a problemi prodotti dalla società» [28].

Ed è difficile, per questo «individuo solitario», resistere all'insidioso ma fascinoso canto delle sirene dei vari comunitarismi, che prospettano la via dell'autodifesa identitaria per far fronte al senso crescente di inquietudine promettendo, in una realtà dove tutto è sfuggente, un radicamento forte in una nicchia di appartenenza unica, compatta, totale.

Questa «voglia di comunità» viene a intrecciarsi con quell'altro tratto distintivo del nostro tempo che è dato dalla «rinascita del religioso» : è a partire dagli ultimi decenni del secolo appena trascorso che le religioni sono tornate a occupare la scena della storia in una contraddittoria varietà di forme vecchie e nuove, rintracciabili sia nel diffondersi di movimenti di religiosità a sfondo sincretistico, sia soprattutto nel riemergere inquietante degli integralismi e dei fondamentalismi, seguiti, dopo la tragedia dell'11 settembre, dai fantasmi delle guerre di religione e degli scontri di civiltà, che parevano appartenere a un passato ormai archiviato[29].

Dall' inadeguatezza del modello classico della laicità a fornire risposte efficaci alla sfida del multiculturalismo, connessa con il fenomeno del risveglio identitario e della ripresa del religioso, sorge l'urgenza di una sua riconcettualizzazione.

Si tratta di elaborare una nuova forma di laicità, ripensata e arricchita rispetto alla versione liberale, che ne conservi l'idea portante - quella per cui la società politica deve garantire la libertà di tutti senza discriminare o privilegiare nessuno - ma che al tempo stesso prospetti un diverso modo di intendere lo spazio pubblico, capace di misurarsi con quel carattere pluriculturale e plurireligioso che segna in maniera ineludibile e irreversibile le società del nostro tempo [30].

Lo Stato di diritto costituito democraticamente non deve garantire solo le libertà negative affinché i singoli membri della società possano curare il proprio bene, ma mettendo a disposizione libertà comunicative, infatti, esso deve mobilitare anche la partecipazione dei cittadini al pubblico dibattito su temi che riguardano contemporaneamente tutti [31].

Il perduto «vincolo unificante», rappresentato dalle radici culturali, religiose o etniche, è ora un processo democratico in cui, in ultima istanza, è in discussione la giusta interpretazione della Costituzione che si viene a sviluppare in uno spazio pubblico affollato di presenze culturali e religiose, in cui il principio di laicità non si riduce ad imporre la non interferenza dello Stato nelle scelte individuali, ma diventa in positivo il presidio del pluralismo e la messa in atto di un metodo di democrazia "attiva" che rende possibile, nelle attuali società complesse, «un confronto continuo e paritario tra tutti i soggetti che le compongono» [32], così che la molteplicità delle voci non degeneri nel conflitto di tutti contro tutti, ma concorra invece a produrre deliberazioni comuni.

In questo modo la società democratica si fa promotrice di un raffronto pluralistico in vista della deliberazione di principi normativi comuni, che, essendo l'esito di un consenso costruito nel dialogo, acquistano una validità che oltrepassa i contesti dei singoli e risultano perciò neutrali rispetto ai punti di vista particolari.

In questo quadro le religioni non risultano essere né invisibili, cioè ridotte a una faccenda privata, né arroganti, il che si verifica quando non accettano di essere una voce tra le altre ma pretendono di dettar legge alle istituzioni civili presentandosi come detentrici di verità assolute e universali.

Infatti in una realtà sociale segnata ormai dalla presenza di una molteplicità di fedi e di credenze, non è ammissibile che «gli uomini e le donne animati da convinzioni religiose siano lasciati da parte, all'entrata dell'agone politico» [33], ma, al contrario, devono avere l'opportunità di partecipare al dibattito pubblico, avanzando idee con cui altri possano misurarsi. E non sono più arroganti perché, entrando nell'arena politica, le religioni devono seguire le regole della discussione democratica e «rinunciare al loro assolutismo», venendo «a patti con chi ha opinioni differenti» [34] per poter giungere a deliberazioni condivise.

La via democratica alla politica è, infatti, quella che «inizia nella passione, ma finisce nel compromesso», è quella che preclude a «ogni genere di assolutismo settario o comunitario» la possibilità di avere l'ultima parola, impedendo che gli altri esprimano le loro opinioni.

La democrazia, dunque, non poggia su vincoli dati, ma su legami scelti, nel senso che essa è il frutto di un patto di convivenza tra diversi, di un accordo tra individui che, pur divisi da credenze, affiliazioni identitarie, modi d'essere e di pensare, decidono di condividere una comune condizione di cittadinanza, al di là delle distinzioni di appartenenza.

La modalità per giungere a questo patto fondativo di una società dove possano convivere più concezioni etico-religiose senza che i loro contrasti la dissolvano, nasce dalla pratica e dall'interdipendenza fra lo spirito di tolleranza e la laicità, intesa come formazione di quella mentalità che affida le sorti del *regnum hominis* più alle ragioni della ragione accomunante tutti gli uomini che non agli slanci della fede [35]: è in questo contesto che ha avuto origine la c.d. società aperta, nella quale il superamento dei contrasti di fedi, di credenze, di dottrine, di opinioni, è stato determinato dall'imperio della regola aurea secondo cui la libertà di ciascuno si estende sino a che essa non invade la libertà degli altri, o per dirla con le parole di Kant: «la libertà dell'arbitrio di uno può sussistere colla libertà di ogni altro secondo una legge universale» (cioè la legge di ragione).

Mediante la strategia di questo patto laico che non prescinde più dalla varietà delle credenze ma le include e le dialettizza, si perviene a un tipo di convivenza democratica fondata, per usare la felice formula di Habermas, sulla «solidarietà tra estranei», che tali intendono rimanere per non rinunciare alla propria peculiare forma di vita, pur riconoscendosi nello sfondo comune dell'ordinamento statale e in quel «patriottismo costituzionale che lega tra loro

tutti i cittadini, a prescindere dalla loro origine etnica o dalla diversa formazione culturale»[36].

Così si conciliano, nella loro complementarietà, le due istanze dell'universalismo della cittadinanza e del pluralismo identitario: il primo, reso «estremamente sensibile alle differenze», perde il suo carattere astratto nel momento in cui prescrive quell'«uguale rispetto per chiunque» che tutela «la persona dell'altro (degli altri) nella sua specifica diversità» e il secondo non rischia più di «lacerare la società in una pluralità di subculture reciprocamente ostili» perché viene ricompreso nello spazio giuridico delle norme universalmente condivise, che conferisce ai particolarismi una comune identificazione politica [37].

La controversia sull'esposizione del crocifisso, che è stata l'occasione per analizzare un principio, quello di laicità che costituisce una delle caratteristiche fondamentali della nostra forma di Stato (sent. n. 203/1989), consente di ribadire come sia necessario affermare nell'ambito di una società multiculturale una laicità «positiva», che non limita le fedi religiose nell'ambito privato, ma nella sfera pubblica pone limiti rigorosi sulla base del valore del pluralismo, il quale impone di garantire che i luoghi pubblici deputati al confronto e alla composizione del conflitto tra le diverse opinioni presenti nella società siano neutrali e tali permangano nel tempo, impedendo cioè che il sistema contingentemente affermatosi, per la prevalenza di una parte, getti le basi per escludere definitivamente gli altri.

Cosicché, per risolvere problematiche eticamente sensibili (non solo l'esposizione dei simboli religiosi, ma anche aborto, eutanasia, procreazione assistita...), la regolamentazione giuridica di uno Stato laico, non può affermare certezze da contrapporre ad altre certezze, né adottare «scelte rigide e univoche», quanto piuttosto deve proporre un «orientamento di tipo "mite"» [38], così che ognuno possa decidere in prima persona circa i valori cui uniformare la propria condotta.

E le norme legislative sono «miti» quando risultano neutrali rispetto alla pluralità delle visioni del bene, di quella neutralità che, riconcettualizzata in base al principio di laicità, è il punto di approdo di un agire democratico il quale, mentre promuove lo scambio tra differenti punti di vista, impedisce nello stesso tempo che una qualche concezione venga imposta per legge anche a chi non la condivide.

Emerge qui, a conclusione del discorso, l'ideale regolativo di una polis democratica che accoglie in sé, come risorsa cui attingere, le diversità culturali e identitarie e ne evita la contrapposizione, attivando tra loro processi di comunicazione nella sfera pubblica, in cui individui diversi per provenienza, eredità culturale, appartenenza, imparano a diventare cittadini discutendo tra loro e sottoscrivendo un patto di regole uguali per tutti; lo Stato, di conseguenza, si configura come la «casa comune», il quadro di riferimento istituzionale posto a garanzia dei diritti democratici di tutti e di ciascuno.

* Collaboratore della cattedra di Diritto Costituzionale, Università di Bergamo

[1] Francesco Merlo, Se il crocifisso nelle aule diventa simbolo di laicità, 16.02.2006 la Repubblica.

[2] Consiglio di Stato sentenza n. 556/2006 depositata in data 13.01.2006.

[3] Nicola Colaiani, Prospettive processuali della questione del crocifisso, Testo rielaborato delle "Osservazioni conclusive" formulate nel seminario di studi sul tema "Il simbolo del crocifisso dopo l'ordinanza n. 389/2004 della Corte costituzionale" svoltosi a Bari il 17 maggio 2005 in <http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/>

[4] Casuscelli, voce Uguaglianza e fattore religioso, in Digesto delle Discipline Pubblicistiche, vol. XV, Torino, 1999, p. 448.

[5] Cortese, Brevi osservazioni sul crocifisso come simbolo affermativo e confermativo del principio di laicità dello Stato repubblicano, in www.costituzionalismo.it

[6] A. Morelli, Simboli, religioni e valori nelle democrazie costituzionali contemporanee, reperibile presso il Forum on-line della Rivista Quaderni costituzionali: www.forumcostituzionale.it

[7] Pasquali Cerioli, Laicità dello Stato ed esposizione del crocifisso: brevi note sul difficile rapporto tra la presenza del simbolo religioso nelle strutture pubbliche e il principio di separazione degli ordini, in www.olir.it

- [8] Corte Costituzionale della Repubblica Federale Tedesca sentenza 16 maggio 1995.
- [9] De Oto, Crocifissi nei pubblici uffici: avvocatura dello stato e recenti iniziative legislative assestano un altro colpo al supremo principio di laicità, in www.filodiritto.com
- [10] Tosi, Togliere il crocifisso perché non diventi una bandiera, in www.forumcostituzionale.it
- [11] Morelli, Crocefissi o croci. Ancora qualche osservazione su icone, simboli di stato e uso politico dei segni religiosi, in www.forumcostituzionale.it
- [12] C. Pauti, L'affaire du crucifix dans les écoles italiennes, in AJDA, n. 14/2004, p. 747.
- [13] A.G. Chizzoniti, Identità culturale e religiosa degli italiani ed esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. La Corte Costituzionale si interroga, ma non si espone, in www.olir.it
- [14] Casuscelli, Il crocifisso nelle scuole : neutralità dello stato e regola della precauzione, Seminario di studio "Il simbolo del crocifisso dopo l'ordinanza n. 389/2004 della Corte Costituzionale" in <http://www.olir.it/>
- Colaanni, Prospettive processuali della questione del crocifisso, cit., in <http://www.associazionedei/costituzionalisti.it>
- [15] Fiorita, Se il crocifisso afferma e conferma la laicità dello Stato: paradossi, incongruenze e sconfinamenti di una sentenza del Tar del Veneto, in www.olir.it.
- [16] Corte Costituzionale sentenza n. 203/1989.
- [17] Tribunale amministrativo Veneto sentenza del 13 novembre 2003 n. 56/2004.
- [18] Casuscelli, Il crocifisso nelle scuole : neutralità dello stato e regola della precauzione, Seminario di studio "Il simbolo del crocifisso dopo l'ordinanza n. 389/2004 della Corte Costituzionale" in www.olir.it
- [19] C.A. Jemolo, La punizione della bestemmia, in I problemi pratici della libertà, Milano, 1961, pag. 21.
- [20] Casuscelli, Concordati, intese e pluralismo confessionale, Milano, 1974, p. 151ss.
- [21] Casucelli, Il crocifisso nelle scuole...cit..
- [22] Colaanni, La laicità della croce e la croce della laicità, in <http://www.olir.it/>
- [23] Randazzo, Laicità positiva e crocifisso nelle aule scolastiche : incostituzionalità dell'obbligo di esposizione e incostituzionalità dell'obbligo di rimozione, in Quad. cost. n. 4/2004, pp. 841 ss.
- [24] Ferrari, Segni della fede nelle istituzioni, in Il Regno, 1995, fasc. 16; Botta, Simboli religiosi e autonomia scolastica, in Corr. giur. N. 2/2004, p. 242; Ceccanti, E se la Corte andasse in Baviera, in AAVV, La laicità crocefissa. Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, a cura di R. Bin-G. Brunelli- A. Pugiottio- P. Veronesi, Torino 2004; Cartaria, Il crocifisso e il calamaio, ibidem; Panzera, "Juristen bese Christen"? Crocifisso e scuole pubbliche, una soluzione mite, ibidem.
- [25] Bognandi, Laicità umiliata, Claudiana, 2005.
- [26] Bein Ricco, Democrazia e laicità, Claudiana, 2005.
- [27] Z. Bauman, Intervista sull'identità, Bari, Laterza, 2003, p. 51.
- [28] Z. Bauman, Modernità liquida, Bari, Laterza, 2002, pp. 210-211.
- [29] Bein Ricco, Democrazia cit.
- [30] Rusconi, Possiamo fare a meno di una religione civile?, Laterza, 1999.
- [31] Habermas, Democrazia bisognosa di religione, Reset, n. 83/2004.
- [32] Bein Ricco, Democrazia, cit.
- [33] Walzer, Il filo della politica. Democrazia ,critica sociale, governo del mondo, Reggio Emilia, 2002, pp. 97-98.
- [34] Ivi, p. 101.
- [35] Bobbio, L'età dei diritti, Torino, p. 246-7.
- [36] Habermas, Solidarietà tra estranei, Milano, Guerini e Associati, 1997.
- [37] Habermas, L'inclusione dell'altro, Laterza.
- [38] Pocar, L'Italia e l'Europa di fronte alle questioni bioetiche, in Laicità, n. 2/2006, p. 6